

STATUTO ASSOCIAZIONE
NO PROFIT

CACCIA ALL'INGIUSTIZIA

Art. 01 - Denominazione

Con la denominazione "Caccia all'ingiustizia" è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Art. 02 - Scopo

L'associazione ha per scopo:

fornire servizi legali, fiscali, di assistenza in generale quindi anche di carattere sociale a persone che hanno subito forme di violenze, discriminazioni, abusi del diritto di ogni genere da persone enti od altro, mettendo in atto anche forme volte a sensibilizzare l'opinione pubblica.

Si prevedono inoltre raccolte fondi e finanziamenti con lo scopo di garantire sia l'accoglienza che utilizzare gli stessi per ampliare la struttura garantendo sempre maggiori servizi. L'associazione si propone altresì di tutelare persone in Kosovo (Balcani), Svizzera, Italia che hanno subito ogni genere di violazione di diritti e nello specifico discriminazioni di carattere personale, sociale, politico, religioso, di genere, di culto, etc.

Nel dettaglio, l'associazione svolge le seguenti attività:

- difesa legale dei diritti civili, del lavoro, della famiglia, dei minori, dell'abitazione e di relazioni;
- accoglienza e aiuto per la reintegrazione;
- beneficenza;
- sensibilizzazione dell'opinione pubblica
- ogni diritto riguardante la persona

Art. 03 - Sede

L'associazione ha sede in Agra. La sua durata è indeterminata.

Art. 04 - Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea sociale;
- Il Comitato direttivo;
- il Presidente;

Art. 05 - Mezzi finanziari

Le entrate dell'associazione sono costituite dai contributi dei soci:

1. quote di ammissione da versare all'atto dell'iscrizione all'associazione;
2. quote annue, annualmente fissate dall'assemblea sociale su proposta del presidente;
3. eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea sociale in relazione a particolari iniziative;

4. versamenti volontari degli associati;
5. altre fonti compatibili con i scopi istituzionali (es. iscrizione a eventi);

Art. 06 - Soci

Possono diventare soci tutte le persone e gli organi interessati al perseguimento degli scopi di cui all'art 2. Se i mezzi lo consentono, l'associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all'associazione.

I soci fondatori possono designare anche per via testamentaria, le persone destinate a subentrare in loro vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

Art. 07 - Condizioni di ammissione

Le domande di ammissione vanno presentate al Presidente, che decreta l'ammissione dei nuovi Soci e lo comunicherà via E-Mail ai membri all'Assemblea sociale, i quali avranno facoltà di presentare opposizione all'ingresso del nuovo Socio entro 15 giorni da tale comunicazione presso il Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, in forza di una specifica delega ricevuta da parte dell'Assemblea Sociale, informerà il Presidente che valuterà e delibererà insindacabilmente in merito all'ammissione del nuovo Socio sulla base degli eventuali pareri non vincolanti ricevuti dai Soci e di tutte le informazioni in suo possesso, comunicando la propria decisione al Comitato Direttivo che inoltrerà la stessa al Candidato. In caso di decisione favorevole alla sua ammissione, il nuovo Socio sarà tenuto al versamento della quota di ammissione e della quota annua entro 15 giorni dalla comunicazione, pena la decadenza della sua richiesta.

L'appartenenza all'Associazione obbliga gli aderenti all'approvazione integrale del presente Statuto, al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi, al versamento della quota associativa annua e al rispetto del codice etico dell'Associazione.

Art. 08 - Esclusione

La qualifica di Socio si può perdere per i seguenti motivi:

6. per dimissioni da comunicarsi per iscritto (via raccomandata) al Presidente dell'Associazione con sei mesi di preavviso rispetto alla scadenza dell'anno;
7. a seguito di una protratta mancata partecipazione alla vita sociale dell'Associazione senza un giustificato motivo;
8. su proposta del Comitato Direttivo o di un quinto dei Soci, per delibera del dell'Assemblea a seguito di accertati motivi di incompatibilità, o per aver violato le norme e gli obblighi del presente Statuto, o per altri motivi che comportino indegnità con particolare riferimento ad eventuali violazioni del codice etico, o per altre motivazioni, gravi e valide ragioni non contemplate in questo elenco;
9. a seguito di condanna con sentenza definitiva per reati non colposi;
10. in caso non ottemperi al pagamento della quota annua entro 30 giorni dalla messa in mora (oltre il 31 gennaio di ogni anno).

Art. 09 - L'assemblea sociale

L'Assemblea sociale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi membri. Ogni Socio è titolare di un voto.

L'Assemblea può essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Presidente o su richiesta indirizzata al Presidente da parte di almeno 1/5 dei Soci.

Le decisioni dell'Assemblea sociale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con un preavviso di almeno 30 giorni mediante comunicazione email indirizzata a tutti i Soci e con affissione nella sede sociale o pubblicazione sul sito Internet ufficiale dell'Associazione. L'avviso di convocazione dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno, i quali potranno essere proposti dai medesimi organi dell'Associazione o da un quinto dei Soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro Socio; non è ammesso rappresentare in Assemblea più di tre deleghe.

Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un Socio designato dal Presidente che funge da Segretario della riunione, e devono essere numerati e firmati dallo stesso Presidente e dal Segretario.

All'Assemblea, convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 Maggio, spettano le seguenti prerogative.

1. adotta e modifica lo Statuto;
2. nomina i membri del Comitato direttivo, il Presidente, il Segretariato e il Revisore dei conti;
3. decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'associazione;
4. fissare, su proposta del Presidente, le quote di ammissione e le quote associative annue, nonché l'eventuale penale per ritardo pagamento;
5. approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo;
6. dà lo scarico al Comitato direttivo e all'eventuale Ufficio di revisione;
7. si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 10 - Comitato Direttivo

Il Comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 20 giorni di anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Il Comitato direttivo è composto da un minimo di 2 membri fino a un massimo di 6 membri.

I membri del Comitato Direttivo vengono scelti dal Presidente e presentati unitamente alla sua candidatura all'Assemblea Sociale.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno 5 membri si vota a scrutinio segreto.

Nel caso del venir meno di uno o più membri del Comitato Direttivo, il Presidente procederà alla loro sostituzione entro un mese dall'evento, sentito il Vice Presidente. I componenti così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Presidente, o fino a sua eventuale rinuncia. Qualora dovessero venir meno la metà più uno dei membri del Comitato Direttivo, tutto il Comitato Direttivo decade. In tale eventualità si procederà nei termini più brevi alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo. Fino alla nomina del nuovo Comitato Direttivo, i membri del precedente Comitato Direttivo, rimangono in carica.

Il Comitato Direttivo ha il compito specifico di:

1. programmare l'attività dell'Associazione per l'anno sociale e curarne l'attuazione;
2. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea;
3. redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
4. organizzare le Assemblee e redigere i relativi ordini del giorno;
5. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
6. procedere ad ogni inizio anno sociale alla revisione dell'elenco dei Soci;
7. deliberare l'accettazione delle domande per la ammissione di nuovi Soci, in forza di delega da parte dell'Assemblea.

Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi soci e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, dei quali è pertanto necessaria la presenza di almeno uno di essi. In caso di parità di voto nelle delibere, il voto del Presidente (o del Vice-Presidente in sua assenza) sarà decisivo.

Nel caso in cui uno o più membri del Comitato Direttivo siano impossibilitati a partecipare alla riunione, sarà per questi possibile partecipare mediante canali multimediali (conference call, videoconferenze ...).

Le sedute e le delibere del Comitato Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il principale rappresentante. Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende inoltre all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Al Presidente spetta inoltre il potere di convocare e presiedere le riunioni ordinarie e straordinarie del Comitato Direttivo e dell'Assemblea Generale. Distribuisce gli incarichi ai membri del Comitato Direttivo, già comunque segnalati all'atto della sua candidatura, e ha il potere di poterli comunque sostituire o destituire rispettivamente in caso di fuoriuscita o di gravi inadempienze. Al Presidente spetta inoltre il compito di mantenere i rapporti con le altre associazioni ad essa aderenti.

Il Vice-Presidente sostituisce e rappresenta il Presidente, assumendone tutte le relative funzioni e poteri, quando questo è indisponibile. Il Vice-Presidente, in caso di prolungata assenza del Presidente, procede alla convocazione delle elezioni.

Gli altri Soci del Comitato Direttivo, fra cui potranno essere indicati un Segretario e un Tesoriere, coadiuveranno il Presidente e il Vice-Presidente nello svolgimento dei loro incarichi.

In particolare questi dovranno provvedere:

1. alla stesura ed alla conservazione dei verbali di tutte le riunioni dell'Associazione;
2. alla gestione delle comunicazioni fra il Comitato Direttivo e i Soci;
3. all'organizzazione degli eventi sociali, alla gestione delle relative iscrizioni da parte dei Soci e ospiti, alla divulgazione delle informazioni a tutti i Soci, alla predisposizione di tutti gli strumenti di marketing e networking finalizzati al perseguimento dello Scopo sociale;
4. alla tenuta della contabilità dell'Associazione e a predisporre annualmente il bilancio consuntivo e quello previsionale da sottoporre all'attenzione del Comitato Direttivo per l'approvazione in Assemblea;
5. alla gestione degli incassi e dei pagamenti per conto dell'Associazione.

Art. 12 - Elezioni

L'elezione del Presidente in scadenza, e del Comitato Direttivo ad esso collegato, dovrà essere tenuta entro il 30 maggio di ogni quinquennio, ovvero nel caso di scadenza anticipata, entro due mesi da tale evenienza.

Il Comitato Direttivo in carica nomina un Comitato Elettorale, composto da cinque Soci tra cui il Presidente in carica, che prenderà con congruo anticipo sulla scadenza di cui sopra, opportuni contatti con tutti i Soci, onde sondarne la disponibilità ed i suggerimenti. I risultati dei sondaggi effettuati saranno sottoposti al Comitato Direttivo che predisporrà la lista dei Candidati alla Presidenza cui Verranno collegate le liste dei rispettivi Comitati Direttivi, una Volta ottenuto il gradimento e la disponibilità da parte degli interessati.

La lista dei Candidati verrà comunicata ai Soci contestualmente con la convocazione dell'Assemblea Sociale prevista per le elezioni, mediante comunicazione per email o consegnata almeno trenta giorni prima della data fissata.

Le elezioni dovranno essere fatte per scrutinio segreto dai Soci presenti e con diritto di voto. La scheda elettorale dovrà contenere i nominativi di tutti i Candidati presenti, con l'indicazione dei membri del Comitato Direttivo ad ognuno di essi abbinati.

Per risultare eletto è necessaria la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di non raggiungimento della maggioranza assoluta al primo turno elettorale, si procederà immediatamente ad un secondo turno elettorale dove concorreranno i due Candidati con il maggior numero di voti raccolto al primo turno.

L'assemblea nominerà tre scrutatori che procederanno allo scrutinio ed alla successiva proclamazione dei risultati. Il neo-eletto Presidente ed il Comitato Direttivo ad esso collegato assumeranno la carica dal giorno successivo alla elezione e resteranno in carica per la durata di un quinquennio.

Nel caso di elezione anticipata, il Presidente e il Comitato Direttivo dureranno in carica, oltre al normale quinquennio (normalmente con termine 31 marzo), anche per tutto il residuale periodo di anno precedente la data del 31 marzo.

Art. 13 - Scioglimento e Liquidazione

L'Associazione può essere sciolta solo dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti. In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni oppure ad altri Enti aventi finalità sociali.

Art. 14 - Clausola di salvaguardia

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio al diritto svizzero.

Qualora uno o più articoli del presente Statuto fossero ritenuti, anche solo parzialmente, nulli, invalidi o inefficaci, tale fatto non invaliderà gli altri articoli dello Statuto, che pertanto resterà pienamente vincolante.

Art. 15 Foro competente

PER OGNI E QUALSIASI CONTROVERSIACHE DOVESSE SORGERE, IL FORO COMPETENTE SARÀ QUELLO DI LUGANO.

Art. 16 Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati modificati e accettati, in data 16 novembre 2020